

	<p style="text-align: center;"> Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia <b>ISTITUTO COMPRESIVO "EUROPA UNITÀ"</b> Via Varzi n. 13 - 20044 ARESE (MI) - C.F. 93545210150 C.M. MIIC8EB004 Tel 02-93583110 - <a href="http://www.iceuropaunita.edu.it">www.iceuropaunita.edu.it</a> e-mail: <a href="mailto:miic8eb004@istruzione.it">miic8eb004@istruzione.it</a> PEC : <a href="mailto:miic8eb004@pec.istruzione.it">miic8eb004@pec.istruzione.it</a></p>	 <p>UNIONE EUROPEA MIUR FONDI STRUTTURALI EUROPEI pon 2014-2020 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FESR</p>
--	---	--

# REGOLAMENTO - DISPOSIZIONI PERMANENTI PER LA VIGILANZA SUGLI ALUNNI

## PROCEDURE PER LA SICUREZZA NELLA SCUOLA

**Personale Docente**  
**Collaboratori scolastici**

# Regolamento sull'obbligo di vigilanza per il personale scolastico

## 1. OBBLIGO DI VIGILANZA: PARTE GENERALE

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per i danni arrecati dagli alunni a terzi o a se stessi. Sul personale gravano, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo civile e penale.

La responsabilità civile e penale che ricade sugli insegnanti, come sul personale ATA, è quella tipica di un adulto al quale sono affidati minori.

L'insegnante deve assicurarsi che siano rispettate le normali condizioni di sicurezza, prevenire azioni o situazioni pericolose, anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti dettati dal comune buon senso e dalla propria professionalità e deve assicurare sempre la propria presenza con le scolaresche: **gli alunni non devono mai essere lasciati da soli o esposti a pericoli.**

L'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza dell'alunno all'interno della scuola.

E' quindi di competenza degli insegnanti la vigilanza degli alunni dal momento in cui entrano nell'edificio scolastico fino a quando lo abbandonano.

In qualunque momento delle attività scolastiche, la vigilanza sugli alunni è affidata agli insegnanti che, a qualsiasi titolo, si trovino con essi: la responsabilità della vigilanza è interamente dell'insegnante al quale è affidata la classe, ma anche dei docenti che entrano occasionalmente in contatto con gli alunni, indipendentemente dalla classe di appartenenza.

L'obbligo di vigilanza include tutte le attività didattiche, i momenti degli intervalli, della mensa e del dopo mensa, l'utilizzo dei servizi igienici, gli spostamenti, le attività di gruppo, le uscite sul territorio, le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, le attività didattiche all'aperto, le attività extracurricolari. Tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti esterni.

L'obbligo di vigilanza mira ad impedire non solo che l'allievo compia atti dannosi nei riguardi di terzi, ma che egli stesso rimanga danneggiato dai suoi comportamenti.

L'insegnante è responsabile in via diretta dei danni che il minore cagioni a terzi e/o a se stesso, salvo che non riesca a provare che non è stato in alcun modo possibile impedire l'evento.

Onere della scuola è dimostrare che sia stata organizzata ed esercitata la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto.

Il personale docente non si libera dalle responsabilità in esame se non dimostra "in positivo" di aver adottato "in via preventiva" tutte le cautele idonee ad evitare le situazioni di pericolo favorevoli al verificarsi di fatti dannosi.

L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio.

Conseguentemente, nell'ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e da una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza sugli alunni.

I collaboratori scolastici devono coadiuvare i docenti nella vigilanza sugli alunni e vigilare sulla loro sicurezza ed incolumità, in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, nel corso delle lezioni, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali.

Per il periodo di tempo in cui gli alunni sono presenti a scuola, i collaboratori scolastici devono rimanere costantemente nella zona loro affidata, per controllare i movimenti degli alunni e per essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza.

Durante il loro orario di servizio, i collaboratori scolastici devono rimanere costantemente nel piano o nella zona loro affidata, per assicurare la vigilanza sui locali e sulle cose.

In caso di ritardo del docente o nel caso in cui il docente dovesse lasciare incustodita la classe per motivi di carattere straordinario, la vigilanza deve essere esercitata temporaneamente dal collaboratore scolastico. In tali situazioni, il collaboratore scolastico è tenuto ad avvisare tempestivamente il Dirigente scolastico o il DSGA. Nel caso in cui l'assenza del docente dovesse protrarsi per più di 5 minuti, il collaboratore scolastico è tenuto ad avvisare immediatamente il Dirigente scolastico o il DSGA.

E' dovere di tutto il personale in servizio (Docente e ATA), avvertire tempestivamente il Dirigente scolastico, un suo collaboratore o il DSGA di ogni situazione di rischio per la salute e l'incolumità degli alunni e degli adulti presenti a scuola.

Ugualmente tutto il personale, qualora notasse situazioni anomale tra gli alunni o atteggiamenti lesivi delle persone e cose, è tenuto ad intervenire e a segnalare il tutto al Dirigente scolastico, ad un suo collaboratore o al coordinatore di plesso.

Si richiamano comunque i docenti alla necessità di utilizzare la necessaria autorevolezza nel mantenimento della disciplina e del rispetto delle regole da parte degli alunni.

In base a quanto previsto dalla normativa sulla sicurezza e, in particolare, dal D. Lgs. 81/2008, è tassativamente vietato per tutto il personale scolastico utilizzare qualsiasi dispositivo, attrezzo, macchinario o esercitare qualsiasi forma di attività o di intervento che possa mutare le condizioni di sicurezza dell'edificio e recare pericolo per l'incolumità delle persone.

## **2. OBBLIGO DI VIGILANZA: REGOLE E MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE**

Le responsabilità sopra richiamate obbligano, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative che vengono sotto riportate. Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le lezioni.

### **PUNTUALITA' NELL'ASSUNZIONE DEL SERVIZIO:**

La puntualità nell'assunzione del servizio quotidiano rappresenta un preciso dovere lavorativo e una coerente azione educativa nei confronti di alunni/e. Il personale docente deve essere presente al punto di accoglienza della classe o in aula, puntualmente; presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando".

### **INGRESSO**

All'entrata la vigilanza è affidata ai docenti in servizio alla prima ora.

Hanno l'obbligo di vigilanza sugli alunni in entrata anche i docenti di sostegno.

**Gli insegnanti in servizio alla prima ora sono tenuti ad essere presenti in aula o nel punto di accoglienza della classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, per accogliere gli alunni e vigilare sul loro ingresso e cioè:**

- per la scuola dell'infanzia alle ore 7.55 (inizio attività ore 8.00)
- per la scuola primaria alle ore 8,10 per il primo ingresso (inizio attività ore 8.15), alle ore 8,25 per il secondo ingresso (inizio attività ore 8.30).
- per la scuola secondaria alle ore 8.00 (inizio attività ore 8.05)

Le classi che utilizzano aule con apertura diretta sul giardino sono accolte dal docente direttamente in aula.

Le classi che utilizzano aule senza apertura diretta sul giardino, sono attese dal docente nel punto di accoglienza assegnato e vengono accompagnate in aula dal docente stesso, che vigila sullo spostamento.

I docenti e i collaboratori scolastici presenti devono segnalare immediatamente in bidelleria, in vicepresidenza o in segreteria/presidenza eventuali classi prive del docente.

In attesa dell'arrivo del docente, gli insegnanti delle classi attigue collaboreranno nella vigilanza, con l'aiuto dei collaboratori scolastici di turno.

I collaboratori scolastici devono sorvegliare l'ingresso principale dell'edificio scolastico e tutti gli altri ingressi utilizzati dagli alunni per giungere alle rispettive aule e devono collaborare con i docenti nella sorveglianza degli alunni che entrano a scuola, favorendo un afflusso ordinato.

Il collaboratore in servizio in atrio deve sorvegliare gli alunni in caso di ritardo e farli accompagnare in aula da un collega (la postazione in atrio, infatti, non deve mai essere sguarnita).

## **USCITA**

Al termine delle attività didattiche:

Scuola dell'infanzia: il personale docente della scuola dell'infanzia, al termine delle attività, deve consegnare gli alunni direttamente ai genitori o loro delegato maggiorenne. Il docente ha la responsabilità della verifica della delega di chi ritira il bambino.

Nel caso il docente non riconosca la persona delegata, prima di consegnare il bambino deve fare le opportune verifiche presso la bidelleria/segreteria.

E' vietato consegnare gli alunni a persone non delegate dai genitori.

Scuola primaria: il personale docente della scuola primaria, al termine delle attività, deve accompagnare e vigilare sugli alunni fino al cancello di uscita stabilita per la classe e **verificare che ogni alunno raggiunga il proprio genitore o persona delegata**.

Se le aule hanno l'apertura sul giardino, i genitori raggiungono l'aula e i bambini vengono loro affidati direttamente all'uscita dell'aula.

In caso l'alunno venga ritirato da un delegato, il docente ha la responsabilità della verifica della delega.

Nel caso il docente non riconosca la persona delegata, prima di consegnare il bambino deve fare le opportune verifiche presso la bidelleria/segreteria.

E' vietato consegnare gli alunni a persone non delegate dai genitori.

Il collaboratore in servizio in atrio, alla scuola primaria, deve vigilare i bambini iscritti al servizio post-scuola in caso di ritardo dell'educatore comunale.

## Scuola secondaria:

Al termine delle attività il docente in servizio deve accompagnare la classe fino alla porta di uscita e far defluire gli alunni in modo tranquillo e ordinato.

Gli alunni che non sono autorizzati all'uscita autonoma devono essere affidati dal docente direttamente al genitore o persona delegata. In questo caso il docente ha la responsabilità della verifica della delega.

In tutti i casi la vigilanza del docente dovrà estendersi anche sull'ordinato defluire degli alunni oltre la porta di uscita; i collaboratori scolastici in servizio saranno di supporto alla sorveglianza in uscita.

Sarà cura dei docenti organizzare l'ultima ora di lezione in modo da far preparare gli alunni per tempo e con la necessaria calma.

### In tutti i plessi scolastici:

I collaboratori devono sorvegliare le uscite dell'edificio scolastico per assicurare che nessun alunno esca da solo e che nessuna persona estranea non autorizzata entri.

### Uscite anticipate:

Le uscite anticipate devono essere richieste e motivate per iscritto dai genitori; in caso di uscita anticipata, l'alunno deve essere sempre ritirato da un genitore o da un suo delegato maggiorenne. All'arrivo del genitore o delegato, il collaboratore scolastico in servizio in atrio, dopo aver controllato l'eventuale delega, avvisa il docente in classe tramite citofono, rintraccia un collega ai piani e lo invia nella classe a prelevare l'alunno. In nessun caso l'alunno deve lasciare la classe senza che il docente abbia la garanzia che lo spostamento avvenga in totale sicurezza, con l'accompagnamento di un collaboratore scolastico o di un docente disponibile (docente di sostegno, di potenziamento, educatore).

Gli alunni che frequentano per l'intera giornata e sono iscritti al servizio mensa, non possono lasciare la scuola per il pranzo, se non con richiesta scritta dei genitori; in questo caso l'alunno deve comunque essere ritirato da un genitore o da un suo delegato.

### **SPOSTAMENTI:**

Durante gli spostamenti interni alla scuola (e ancora di più durante le uscite didattiche) gli alunni dovranno sempre essere vigilati dal docente e accompagnati in modo ordinato.

Durante le uscite sul territorio, le visite guidate e i viaggi di istruzione devono essere impartite agli alunni poche, ma chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene a semplici regole di educazione stradale.

### **ATTIVITA' DIDATTICHE**

**Durante le attività didattiche, salvo casi eccezionali, non è consentito far uscire gli alunni dall'aula. I docenti, comunque, non devono consentire agli alunni di allontanarsi dall'aula senza essersi prima accertati che l'eventuale ed eccezionale spostamento avvenga in condizioni di totale sicurezza, dopo aver verificato la presenza del collaboratore scolastico al piano o facendo accompagnare l'alunno dal docente di sostegno o da un altro docente/educatore disponibile.**

Se nessuna di queste condizioni è presente, il docente deve richiedere l'intervento di un collaboratore tramite citofonata in bidelleria.

La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile.

È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza.

In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la vicepresidenza o il Dirigente al termine dell'ora di lezione.

**Il docente non deve mai abbandonare la classe; per casi eccezionali ed urgenti il docente deve prima garantire la presenza in aula di personale di sorveglianza (altro docente o collaboratore scolastico). Gli alunni non devono mai essere lasciati da soli.**

Vi sono alcuni fattori tipici, oltre la minore età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza, ad esempio lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio e le

uscite didattiche all'esterno dell'edificio scolastico. I docenti devono vigilare con particolare attenzione in questi momenti, affinché siano rispettate le norme di sicurezza, evitando in tutti i modi situazioni o attività pericolose.

Qualora le lezioni si svolgano all'aperto, è responsabilità del docente verificare l'adeguatezza del luogo e controllare che non siano presenti nell'ambiente elementi di rischio per gli alunni.

La vigilanza in palestra e negli spogliatoi è affidata all'insegnante di educazione fisica.

I collaboratori scolastici durante le ore di lezione dovranno:

- rimanere costantemente nel piano o zona loro affidata per controllare i movimenti degli alunni;
- controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;
- controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza e che gli alunni non escano dall'edificio;
- segnalare immediatamente, nell'ordine, al coordinatore di classe, ai collaboratori del DS, e successivamente al DS qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione.

### **AVVICENDAMENTO DEI DOCENTI NELLE CLASSI**

I cambi di docente nelle aule devono avvenire celermente.

Nell'avvicendamento tra un'ora e l'altra i docenti avranno cura di fare in modo che tutti gli alunni siano in classe in condizioni di calma e ordine prima di lasciare la classe al collega dell'ora successiva.

I collaboratori scolastici devono controllare le classi fino all'arrivo del docente al cambio dell'ora.

I docenti non impegnati nell'ora precedente faciliteranno il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, davanti all'aula. Si raccomanda ai docenti di non attendersi né intrattenere colloqui con i colleghi, onde evitare attese nei cambi previsti.

### **INTERVALLO**

L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. Durante gli intervalli la vigilanza non può essere affievolita, ma anzi deve essere rinforzata.

La vigilanza su ogni classe durante gli intervalli è specificatamente affidata agli insegnanti in servizio nell'ora in cui è compreso l'intervallo. I docenti sono tenuti a porre in atto tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli, disincentivando attività non sicure o non idonee rispetto allo spazio disponibile.

Durante gli intervalli i docenti vigilano sull'intera classe. La posizione dell'insegnante, anche quando l'intervallo si svolge all'aperto, deve permettere sempre il diretto controllo sugli alunni.

Durante l'intervallo i docenti sono coadiuvati dai collaboratori scolastici per la vigilanza dei corridoi, delle scale, dei servizi, delle uscite e degli spazi esterni.

I collaboratori devono essere sempre facilmente reperibili, per dare supporto agli insegnanti quando necessario.

Il Dirigente scolastico  
Prof. Stefano Fedele Monteleone

Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993